

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**sezione staccata di Parma (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 91 del 2015, proposto da:  
[REDACTED] in proprio e per il figlio minore  
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Liperoti, con domicilio  
eletto presso l'avv. Francesca Scarpino in Parma, viale Tanara 43;

***contro***

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro  
p.t., Istituto Comprensivo "Puccini" di Parma rappresentati e difesi per legge  
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Bologna, Via Guido  
Reni 4;

***per l'annullamento***

del diniego opposto dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "Puccini"  
di Parma all'iscrizione dell'alunno alla scuola primaria "Bottego" per l'a.s.  
2015/2016, comunicato con e-mail del 26 febbraio 2015 e successivamente  
notificato via PEC il 5 marzo 2015;

della graduatoria delle domande di iscrizione alle classi prime della scuola  
primaria "Bottego" per l'a.s. 2015/2016;

dei "criteri di regolamentazione delle iscrizioni" contenuti al Titolo 6 del Regolamento di Istituto, in vigore presso l'Istituto Comprensivo "Puccini" di Parma.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2015 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

I genitori del minore -OMISSIS-impugnavano il diniego opposto dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo " Puccini " di Parma all'iscrizione del figlio alla scuola primaria per l'anno scolastico 2015-2016 oltre ad alcuni atti consequenziali o presupposti.

La motivazione del provvedimento fa riferimento al fatto che vi sono già un numero di domande per l'iscrizione al Tempo Pieno di ragazzi residenti all'interno dello stradario di competenza della scuola da non consentire l'accoglimento di domande per chi non è residente all'interno della detta zona di competenza.

Il minore è affetto -OMISSIS-e la scuola era stata scelta in quanto vicina alla residenza della nonna materna e perché priva al suo interno di barriere architettoniche.

Il primo motivo di ricorso riguarda il difetto di motivazione poiché, nonostante fosse stato rappresentato che l'istituto scolastico era stato scelto da un'equipe medica per favorire al meglio le esigenze di integrazione scolastica, la sua domanda di iscrizione era stata tratta come quella di un qualunque studente non residente nello stradario di competenza.

Non vi era la prova che fosse stata tenuta presente la sua particolare condizione ed i principi in questa materia che richiedono di adottare ogni iniziativa per favorire l'integrazione scolastica.

Il secondo motivo censura la violazione dell'art. 12, comma 4, L. 104/1992 circa il diritto all'educazione che non può essere impedito dall'esistenza di handicap la cui applicazione è sostenuta dalla circolare 282 del 1988 che in caso di iscrizioni eccedenti le capacità recettiva impone di dare la precedenza a quelle di alunni con handicap.

Il contrasto sussiste anche con le Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità del 2009 che esprime concetti analoghi a quelli della circolare ed in particolare con l'art. 4, comma 2, DPR 81/2009 che prevede la possibilità di istituire nuove classi in deroga ai criteri numerici laddove vi siano casi eccezionali come questo.

Essendovi state 47 richieste di iscrizione con due disabili uno ricompreso nello stradario ed uno ( il ricorrente ) fuori stradario, ben sarebbe stato possibile fare due classi con un alunno handicappato per classe ma addirittura ai sensi del DPR 81/2009 sarebbe stato possibile farne 3 con il numero minimo di 15 alunni.

Il terzo motivo sottolinea come vi sia una violazione del regolamento di istituto poiché lo stesso si limita a normare le casistiche dei residenti nello stradario e di quelli fuori, ma senza stabilire la priorità dei primi sui secondi: in ogni caso gli alunni con disabilità hanno precedenza assoluta.

Il quarto ed il quinto motivo denunciano la violazione del principi di non discriminazione che si verifica quando il criterio della disabilità viene ritenuto soccombente rispetto al criterio dello stradario e per il fatto che non vi sia un criterio preferenziali per l'alunno disabile anche nella valutazione di quelli residenti fuori stradario.

Il sesto motivo contesta la violazione del principio di proporzionalità poiché non si è fatto presente ai genitori che poteva essere iscritto il minore alle classi dove è previsto il tempo normale.

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla camera di consiglio del 15.4.2015 il TAR accoglieva la domanda cautelare con la seguente motivazione: *“Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso pare presentare profili di fondatezza atteso che il criterio secondo cui per le iscrizioni deve tenersi conto soltanto dell'appartenenza allo stradario, certamente utile quale primo filtro da applicare nella regolamentazione delle iscrizioni, va necessariamente temperato con le esigenze tutte peculiari di volta in volta rappresentate dai genitori di bimbi con disabilità, pur residenti al di fuori dello stradario di riferimento;*

*Rilevato che l'applicazione pedissequa del suddetto regolamento, cui si è attenuto il Dirigente scolastico con l'atto impugnato, senza tener conto della disabilità del bambino e della residenza della nonna, disponibile ad accudirlo, finisce col tradursi in uno strumento di totale ed aprioristica obliterazione delle*

*necessità di soggetti evidentemente più deboli i quali, dunque, meritano un'attenzione specifica da valutarsi, quanto meno, caso per caso;*

*Ritenuto, per quanto precede, di accogliere l'istanza cautelare affinché l'amministrazione scolastica riesamini l'istanza dei ricorrenti e valuti la possibilità di iscrivere il piccolo-OMISSIS-anche in soprannumero;”.*

Dalla memoria presentata in occasione dell'udienza di merito dai ricorrenti risulta che l'istituto scolastico ha provveduto ad iscrivere il minore che ha cominciato a frequentare la scuola primaria “Bottego”, non essendo, però, stato annullato formalmente il provvedimento impugnato, permane l'interesse ad una pronuncia di merito.

Il ricorso è fondato.

Ritenendo di poter affrontare sinteticamente tutte le doglianze espresse nel ricorso, va sottolineato come il criterio dello stradario per decidere delle iscrizioni in una scuola è meramente di natura burocratica e non è fissato da alcuna norma.

Non a caso la memoria difensiva dell'amministrazione ne individua la fonte nella circolare sulle iscrizioni del 1.12.2014 dell'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia-Romagna; si tratta di un criterio che ha degli indubbi vantaggi pratici ma soprattutto in una visione burocratico-sindacale della scuola perché mortifica la libertà di scelta dei genitori sul presupposto che una scuola vale l'altra per cui è bene iscriversi secondo un criterio di competenza territoriale.

Adirittura nel caso di specie si vuole imporre questo criterio anche ad un alunno con handicap per il quale i genitori hanno scelto quella scuola perché ritenuta più idonea e anche perché più vicina all'abitazione della nonna che probabilmente sarà deputata ad occuparsi del nipote in via prioritaria per gli impegni di lavoro dei genitori.

L'ordinamento è pieno di norme che prevedono l'integrazione degli alunni con handicap alcuni delle quali ricordate nel ricorso come l'art. 12, comma 4, L. 104/1992 o l'art. 4, comma 2, DPR 81/2009 che ha lo scopo di consentire in situazioni particolari di incrementare il numero delle classi.

In ogni caso se è ovvio che il dirigente scolastico non può accettare un numero di iscrizioni superiore a quello delle classi che può formare all'interno di un singolo plesso scolastico, ciò non può costituire un impedimento all'accoglimento di una singola domanda di un alunno svantaggiato

Ed infatti, una volta adottato il provvedimento soddisfacente non si sono creati problemi e l'anno scolastico è iniziato e procede regolarmente.

L'ordinanza cautelare merita, perciò, conferma anche nella fase di merito.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 3.000,00 oltre C.P.A. ed I.V.A. e con restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1,2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore

Marco Poppi, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 17/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)